

Esente dal contributo unificato

N. 3180/2009/REG.SEN.
N. 01262/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1262 del 2009, proposto dalla Sig.ra Della Valle Annamaria, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Laura Laudadio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via F. Caracciolo n.15;

contro

Regione Campania in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenza Palumbo ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici in Napoli, Via S. Lucia n.81;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza resa dal Tribunale di Napoli n.8683/2004, non impugnata nei termini, con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 9.812,68 con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A".

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la sentenza del Tribunale di Napoli n.8683/2004, non impugnata nei termini, con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 9.812,68 con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A".

Rilevato che la Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione all'Amministrazione intimata, in data 10/3/2009 ai sensi dell'art. 91, 2° comma, del R. D. n.642/1907, del deposito del ricorso;

Vista l'attestazione rilasciata in data 18/7/2005 di mancata proposizione di appello avverso la citata sentenza;

Vista la memoria di costituzione della Regione Campania;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 4 giugno 2009, ed ivi udito gli Avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Esponde in fatto l'odierna ricorrente che, con sentenza del Tribunale di Napoli n.8683/2004, non impugnata nei termini, la Regione Campania è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 9.812,68 con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A"; sebbene l'Amministrazione sia stata messa in mora a provvedere all'adempimento del giudicato e siano trascorsi inutilmente trenta giorni ex art.90 del R.D. n.642/1907, non è stato prestato pieno adempimento, dal momento che è stato pagato quanto dovuto a titolo di risarcimento dei danni ma non si è provveduto all'attribuzione della posizione organizzativa di livello "A".

La Segreteria di questo T.A.R. ha dato comunicazione all'Amministrazione intimata, in data 10/3/2009 ai sensi dell'art. 91, 2° comma, del R. D. n.642/1907, del deposito del ricorso.

La Regione Campania si è costituita in giudizio per sostenere l'inammissibilità del ricorso e comunque l'infondatezza del medesimo.

Alla Camera di Consiglio del 4 giugno 2009 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. Con il ricorso in esame parte ricorrente agisce in via di ottemperanza, lamentando l'inerzia dell'Amministrazione.

2. La prima questione su cui il Collegio è chiamato a pronunciarsi, ovvero l'ammissibilità del ricorso, può essere risolta in senso positivo, atteso l'esercizio da parte di questo Tribunale dei poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato relativamente all'esecuzione delle sentenze non impugnate né sospese.

3. Il ricorso è inoltre fondato, in quanto, dalla valutazione della documentazione versata in atti, si evince che il giudicato discendente dal provvedimento giurisdizionale di cui è richiesta l'ottemperanza non è stato ancora eseguito, persistendo da parte dell'Amministrazione il mancato adempimento di quanto prescritto con sentenza del Tribunale di Napoli n.8683/2004, non impugnata nei termini, con la quale la Regione Campania è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente di € 9.812,68 con declaratoria del diritto di parte ricorrente alla posizione organizzativa di livello "A", dal momento che non si è provveduto all'attribuzione della posizione organizzativa di livello "A".

Va pertanto dichiarato l'obbligo della Regione Campania di porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della piena esecuzione del giudicato, con puntuale adozione di un provvedimento di esecuzione della citata sentenza ai soli fini del riconoscimento formale della pretesa sostanziale addotta dalla parte privata. ↑ ↑ ↑ ↑

4. A tale prescrizione dovrà essere dato seguito entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente sentenza, ad iniziativa di parte. ↙

4.1 Decorso inutilmente tale termine senza l'adempimento di quanto prescritto, l'Assessore al Personale e Affari generali della Regione Campania - o funzionario delegato - provvederà, nella veste di Commissario ad acta di questo Tribunale, nel termine di ulteriori 90 (novanta) giorni, a tutto quanto necessario per la piena ottemperanza al giudicato in questione, anche previa rimozione e/o sostituzione degli atti eventualmente adottati medio tempore dall'Amministrazione. Il Commissario potrà accedere agli atti dei vari Uffici avvalendosi degli apparati burocratici dell'intimata Amministrazione, ai cui titolari è fatto espresso obbligo di garantire la massima collaborazione. ↙

Ad incarico espletato l'Amministrazione dovrà corrispondere al Commissario il compenso onnicomprensivo di € 1.000,00; in difetto il Commissario deve intendersi autorizzato a disporre il relativo pagamento.

5. Ciò premesso il Collegio ritiene che il ricorso vada accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e ad esse va aggiunto il rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed

in quanto effettivamente assolto.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – Sede di Napoli – V^a Sezione – accoglie il ricorso in epigrafe e dichiara l'obbligo della Regione Campania di dare completa esecuzione alla citata sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Nel caso di ulteriore inadempienza nomina quale Commissario ad acta l'Assessore al Personale e Affari generali della Regione Campania – o funzionario delegato.

Condanna l'Amministrazione al pagamento delle spese processuali liquidate in € 500,00 (cinquecento), oltre al rimborso, in favore della parte che le ha anticipate, delle spese relative al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto, nonché al pagamento del compenso per l'eventuale attività del Commissario, liquidato in € 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

La sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

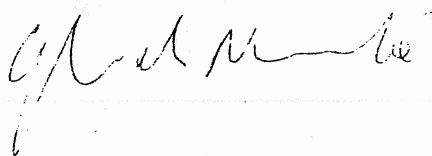
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del giorno 4/6/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Antonio Onorato, Presidente

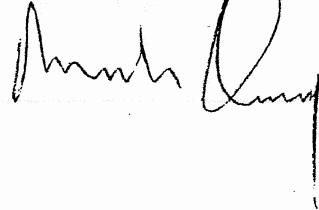
Andrea Pannone, Consigliere

Gabriele Nunziata, Consigliere, l'estensore

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.S.S.

Per copia conforme all'originale che si tra-
smette al R.C.

a norma dell'art. 67 del regolamento di pro-
cedura 17 agosto 1907, n. 642.

Napoli, lì **10 GIU 2009**
Il Coordinatore Amministrativo



DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 10 GIU. 2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
della CAMPANIA - Sede di Napoli - U.U.S.

Addi 10 GIU. 2009 copia conforme alla
presente è stata trasmessa di _____

REGIONE CAMPANIA

a norma dell'art. 87 del regolamento di
procedura 17 agosto 1907, n. 642.

Il Coordinatore Amministrativo